



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione
economico-finanziaria

Comune di San Ponso (TO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2020 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di San Ponso- Richiesta istruttoria.

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi dell'analisi effettuata sul documento indicato in oggetto, redatta tenendo conto delle relazioni trasmesse dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

In tale scheda vengono formulate delle richieste istruttorie per le quali si invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni, entro 15 giorni dalla ricezione della presente nota.

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma "ConTe", utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento*.

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore
Dott. Fabio D'Aula
firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@cortecert.it

ENTE: Comune di San Ponso (TO)

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE

Dall'esame della relazione sul rendiconto dell'anno 2020, redatte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del comune di **San Ponso**, si riscontra quanto segue:

1. Accantonamenti nel risultato di amministrazione - fondo contenzioso

L'Ente presenta accantonamenti a fondo contenzioso nel risultato di amministrazione 2020 per euro 2.000.

Nel questionario (cfr. Punto 7.2 pag. 12) alla domanda *“Le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria?”*, l'organo di revisione dichiara che non ricorre la fattispecie.

Per contro, lo stesso organo di revisione nel proprio parere (cfr. Pag. 21) afferma che è stato effettuato un accantonamento determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze,

Si invita l'Ente a fornire un quadro aggiornato dei contenziosi in essere, con la specificazione delle conseguenti passività potenziali in ragione del rischio di soccombenza, da stimare sulla base del sopra richiamato principio contabile; si richiede inoltre di precisare se l'ente ha effettuato pagamenti a seguito di contenziosi o passività potenziali per fatti gestionali risalenti ad esercizi pregressi e per i quali non è stato effettuato alcun accantonamento.

2. Tempestività dei pagamenti

Per l'anno 2020 l'Ente ha attestato un indice annuale dei pagamenti ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014 (art. 10) pari a 42,43 presentando ritardi nel pagamento dei debiti commerciali.

In argomento, si rammentano le norme che, a decorrere dall'anno 2021, hanno introdotto l'obbligo di stanziamento nella parte corrente del bilancio



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

del fondo di garanzia debiti commerciali previsto dall'art. 1, comma 859 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni.

Si tratta dell'obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali.

Si ricorda, in merito, che il decreto-legge n. 152 del 2021 (art. 9) ha recentemente modificato la disciplina del FGDC, con riferimento sia alle regole con le quali verificare la ricorrenza dell'obbligo, sia alle modalità con le quali stanziare l'accantonamento.

Si invita l'Ente a fornire aggiornamenti sulle misure adottate per ricondurre l'indice nei limiti di legge, fornendo dati aggiornati.

Sul punto, inoltre, il parere dei revisori (cfr. pag. 10) segnala che *“L'ente non ha rispettato i tempi di pagamento. Conseguentemente l'ente tenuto ad applicare nel bilancio di previsione 2021/2023 il fondo garanzia debiti commerciali nella misura del 5%”*.

Con riguardo all'esercizio 2021, si ricorda quanto previsto dall'articolo 1 comma 862 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i. a mente del quale *“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”*



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

Dall'esame del rendiconto 2021 trasmesso tramite BDAP risulta un accantonamento a essere stati effettuati accantonamenti a tale titolo nel risultato di amministrazione per euro 5.329,58.

Si richiedono chiarimenti in ordine alla quantificazione di detto importo, trattandosi di una posta contabile che potrebbe avere conseguenze sulla corretta determinazione del risultato disponibile.

3. Integrazione documentale

Al fine di completare l'analisi del rendiconto 2020, si richiede di inviare il prospetto delle spese di rappresentanza.



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it